



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE AREA QUALITA' DEL TERRITORIO

DEL 578 / 2021

05/07/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 05 LUGLIO 2021

(proposta dalla G.C. 25 giugno 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	PATRIARCA Lorenza
AMORE Monica	GRIPPO Maria Grazia	PETRARULO Raffaele
ARTESIO Eleonora	IMBESI Serena	POLLICINO Marina
AZZARA' Barbara	LAVOLTA Enzo	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	LO RUSSO Stefano	RUSSI Andrea
CARLEVARIS Cinzia	LUBATTI Claudio	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	MAGLIANO Silvio	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	TEVERE Carlotta
CHESSA Marco	MENSIO Federico	TISI Elide
FERRERO Viviana	NAPOLI Osvaldo	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	NAPOLITANO Vincenzo	VERSACI Fabio
FORNARI Antonio	PAOLI Maura	
GIACOSA Chiara	PARLACINO Francesca	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché le Assessorate e gli Assessori: IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
CURATELLA Cataldo - MONTALBANO Deborah

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale FERRARI Giuseppe.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: (S.112) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2021 IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALE COMPETENTE.

Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Unia.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)".

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

La TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. In particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/1999;

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

ARERA ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di rifiuti, tra le quali si evidenzia la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Tale deliberazione:

- nell'allegato A individua un nuovo metodo per la costruzione del Piano Economico Finanziario: il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) che, rispetto al previgente Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) individuato dal D.P.R. n. 158/1999, si differenzia quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di determinazione dei costi;
- non si esprime sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI e, all'articolo 5, conferma che nelle annualità 2020 e 2021 l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente del citato D.P.R. n. 158/1999.

La nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario. Il metodo, infatti, impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto di valori previsionali, i costi operativi e di capitale sostenuti dai gestori affidatari e desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi.

La procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'articolo 6 della deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA. Con tale disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

- il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale "grezzo", redatto secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A alla deliberazione n. 443/2019), e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall'assunzione delle determinazioni;
- l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
- fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di validazione;
- nelle more dell'approvazione del PEF da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

In relazione alla terminologia utilizzata nella deliberazione in esame è necessario precisare che:

- per "soggetto gestore" si intende l'insieme dei soggetti che erogano singole parti del servizio, ivi inclusi i Comuni in caso di gestione in economia;
- per "PEF grezzo" si intende il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di

accompagnamento, che sono di competenza dell'ETC, redatto "rettificando" e riclassificando le voci di costo secondo quanto previsto dal MTR;

- per "costi riconosciuti" si intende l'insieme dei costi ammessi a riconoscimento tariffario, calcolati secondo criteri di efficienza;

- per "ente territorialmente competente (ETC)" si intendono gli Enti di governo d'Ambito individuati dalle singole Regioni per l'organizzazione e la gestione dei servizi e, laddove non costituiti, si intendono i Comuni. L'ETC, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, valida il Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all'Autorità.

Rilevato che, in tema di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione Piemonte, con la Legge n. 1 del 10 gennaio 2018, ha approvato nuove norme, operando una integrale revisione della legislazione regionale di settore.

In particolare, nell'ottica del superamento e della modifica di quanto stabilito dalle precedenti Leggi Regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7, la competenza sulla governance della gestione integrata dei rifiuti urbani viene modificata e trasferita dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino alla Regione Piemonte, fermo restando che spetta sempre ai Comuni la responsabilità relativa alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti.

Rilevato che, in tema di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione Piemonte, con la Legge n. 4 del 16 febbraio 2021, prevede un nuovo scenario organizzativo, articolato in sub-ambiti di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato "A bis" e costituiti dai Comuni di cui all'allegato "A ter" del provvedimento stesso per le funzioni inerenti:

- alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
- alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
- alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
- al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
- alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

Risultando pertanto, come sopra precisato, la Città di Torino bacino unico a sé stante, successivamente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 24/2002 non si è configurata, come non si configura attualmente, la necessità per la Città di consorziarsi adottando idonea convenzione e idoneo statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della stessa Legge Regionale n. 24/2002, in quanto il Contratto di Servizio allora in essere con il gestore dei servizi di igiene urbana (AMIAT S.p.A.), così come il Contratto di Servizio attualmente in essere (con IREN Ambiente - AMIAT S.p.A.), nonché il Regolamento n. 280 per la Gestione dei Rifiuti Urbani, contengono già gli elementi che configurano funzioni di governo e di coordinamento, finalizzati ad assicurare la realizzazione dei servizi secondo i criteri previsti dalla convenzione-tipo regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 64-9402 del 19 maggio 2003.

Lo stesso articolo 9 della Legge Regionale n. 1/2018 e s.m.i. disciplina l'organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta, disponendo che i Comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5.

A completamento del nuovo sistema di gestione regionale, l'articolo 10 della stessa Legge Regionale n. 1/2018 e s.m.i. definisce l'organizzazione delle funzioni di ambito regionale, tale per cui i Consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino e le Province

esercitano, in forma associata, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 4.

L'articolo 33, comma 1 lettera b), dispone, infine, che "la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge".

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, con la deliberazione della Giunta Comunale del 29 gennaio 2019 (mecc. 2019 00335/112), esecutiva dal 14 febbraio 2019, il Comune di Torino, in attuazione della citata legislazione regionale, ha assunto le funzioni del Consorzio di Area Vasta per la gestione integrata dei rifiuti urbani, corrispondente al territorio della Città di Torino, con la contestuale dismissione delle funzioni del Consorzio Unitario di Bacino 18.

Preso atto della trasformazione da Consorzio Unico di Bacino 18 a Consorzio di Area Vasta Torino (di seguito, per brevità, CAV Torino).

Tutto ciò premesso, si prende atto che, ai fini di quanto disposto dalla deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, la Città di Torino assume il ruolo di "ente territorialmente competente".

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che ha precisato alcuni aspetti della precedente deliberazione n. 443/2019/R/RIF in materia di costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti:

- i soggetti gestori dell'intero servizio o quelli dei singoli servizi che lo compongono (se il servizio non è gestito da un unico soggetto) devono trasmettere all'ETC il piano economico finanziario (PEF) e gli atti ad esso collegati. Questo vale anche per il Comune, laddove gestisca parte del servizio in economia;

- i "meri prestatori d'opera" non sono soggetti all'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario;

- l'ETC acquisisce le singole parti di Piano Economico Finanziario per ricomporre il PEF complessivo da sottoporre al Consiglio Comunale e trasmettere ad ARERA per l'approvazione definitiva;

- laddove l'ETC si avvalga della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovrà comunque essere garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione e dovranno essere specificate le componenti di costo che si ritiene di non coprire integralmente;

- qualora l'ETC risulti identificabile con il gestore (anche se solo di parti del servizio), la validazione può essere svolta da un soggetto che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Qualora l'ETC documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre Amministrazioni per la validazione, ne dà comunicazione ad ARERA.

Preso atto che il servizio di gestione dei rifiuti urbani della Città di Torino è regolato dal Contratto di Servizio stipulato in data 4 dicembre 2013, inserito a repertorio al registro A.P., n. 1071, tra il Comune di Torino e la società AMIAT S.p.A., approvato in bozza con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (mecc. 2012 03374/064), esecutiva dal 18 settembre 2012 e - a seguito dell'aggiudicazione definitiva in esito alla procedura di gara avvenuta con determinazione dirigenziale n. 2 del 7 febbraio 2013 (mecc. 2013 40503/066) - successivamente integrato con determinazioni dirigenziali del 25 novembre 2013 (mecc. 2013 44577/064) e del 28 novembre 2013 (mecc. 2013 44711/064), con le migliorie presentate in sede di offerta dalla società aggiudicatrice e gli adeguamenti normativi intervenuti nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di gara.

Il modello organizzativo adottato per la gestione integrale del servizio di igiene urbana nella Città di Torino, così come definito dal contratto citato, prevede lo svolgimento da parte di AMIAT delle seguenti attività:

- gestione delle fasi di raccolta dei rifiuti urbani e di trasporto e conferimento a impianti di smaltimento o recupero;
- realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
- spazzamento di strade e altre aree pubbliche;
- prestazioni accessorie strettamente connesse all'igiene del suolo e svolte non in esclusiva.

Inoltre, il modello prevede l'ulteriore impiego diretto di personale comunale nelle attività di gestione della tassa sui rifiuti e sui servizi in osservanza della norma che attribuisce al Comune la soggettività attiva nell'applicazione della tassa medesima. Detto personale, appartenente alla Divisione Risorse Finanziarie, svolge pertanto attività di gestione dell'entrata e di recupero dell'evasione con il supporto dei servizi informativi forniti da CSI Piemonte. Alcune attività strumentali di supporto alla gestione, quali la riscossione bonaria e coattiva ed i servizi di rendicontazione della riscossione, sono affidate a SORIS S.p.A. nell'ambito del vigente contratto di servizio. Le attività di pianificazione, monitoraggio e controllo tecnico del contratto di servizio con AMIAT sono curate da personale comunale assegnato alla Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile - Area Qualità del territorio, a cui compete, parimenti, l'applicazione del Regolamento Comunale sui rifiuti. L'attività di monitoraggio è, inoltre, svolta anche da un soggetto esterno a seguito di specifico affidamento di servizio, cui sovrintende sempre il personale dell'Area Qualità del territorio.

Visti i "PEF grezzi" presentati alla Città nella sua funzione di ETC, predisposti da:

- Società AMIAT S.p.A., in qualità di soggetto gestore dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani in data 12 agosto 2020, acquisito agli atti dell'Area Qualità del territorio con protocollo n. 5262/2021;
- Servizio IMU e TARI dell'Area Tributi e Catasto - Divisione Risorse Finanziarie, in qualità di soggetto gestore per quanto riguarda l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti in data 3 settembre 2020, acquisito agli atti dell'Area Qualità del territorio con protocollo n. 5267/2021.

Preso atto che il consorzio CSI Piemonte e il concessionario SORIS S.p.A. rappresentano dei "meri prestatori d'opera", non tenuti alla redazione del PEF grezzo.

Rilevato che la Città, quale ETC, ha provveduto alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF, nonché alla individuazione e definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR.

Preso atto che il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal più volte citato metodo MTR viene allegato al presente provvedimento (allegato 1).

Ritenuto pertanto necessario validare il PEF di cui trattasi, tenuto conto della sua completezza, nonché della coerenza e congruità dei dati ivi riportati. Il piano sarà trasmesso a cura del CAV Torino ad ARERA nel termine di 30 giorni dall'assunzione, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019.

Visto altresì l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006, che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto il Regolamento di disciplina della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Preso atto del parere favorevole dell'Area Partecipazioni Comunali circa la copertura delle somme necessarie ai vari impegni finanziari;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

- 1) di prendere atto che, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la Città di Torino assume il ruolo di "ente territorialmente competente" ai fini di quanto disposto dalla deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA;
- 2) di validare il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, in qualità di Ente Territorialmente Competente, composto dagli allegati 1 (PEF) e 2 (relazione descrittiva), facenti parte integrante e sostanziale della presente (allegati 1 e 2);
- 3) di dare atto che con successivo provvedimento del Consiglio Comunale, in conformità al Piano Economico Finanziario di cui trattasi, saranno determinate le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2021 e che verranno successivamente assunte le relative determinazioni a cura del Servizio Partecipazioni Comunali;
- 4) di dare atto che il piano sarà trasmesso a cura del CAV Torino ad ARERA nel termine di 30 giorni dall'assunzione, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto risulta necessario procedere celermente all'inoltro del PEF, oggetto di validazione con il presente provvedimento, ad ARERA, per la relativa fase di approvazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019.

Proponenti:

LA SINDACA
Chiara Appendino

L'ASSESSORE
Alberto Unia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Claudio Beltramino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Paolo Lubbia

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128

comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento e seguenti:
allegato 1 - allegato 2.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesco Sicari

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-578-2021-All_1-PEF_2021.pdf
2. DEL-578-2021-All_2-TORINO_-PEF_2021-Relazione_di_accompagnamento.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento